

**CIRCOLARE INFORMATIVA 71/20**

Milano, 14 ottobre 2020

**OGGETTO: Misure straordinarie di sostegno finanziario per l'emergenza epidemiologica da COVID19: risposte ai quesiti sulle modalità di rilevazione del TEGM**

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato l'allegato documento recante le risposte ad alcuni quesiti in materia di finanziamenti ex DL Liquidità e moratoria ex DL Cura Italia.

Il documento è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Misure-straord-sost-fin-COVID19.pdf>

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Stefano FIRPO
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SG FACTORING	Carlo MESCIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
ARCARES	Willy BURKHARDT	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
FS2A	Francesco SACCHI		
GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		
SEFIN	Claudia NEGRI		

## **MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19: RISPOSTE AI QUESITI SULLE MODALITA' DI RILEVAZIONE DEL TEGM (L. 108/96 – ANTIUSURA)**

### **Finanziamenti ex DL Liquidità**

(DL n. 23/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 40/2020)

#### **Istruzioni per la rilevazione del TEGM: § B2.4) - “Operazioni a tasso agevolato”**

**Quesito:** i prestiti introdotti dal DL n. 23/2020 vanno segnalati ai fini della rilevazione del TEGM?

**Risposta:** le operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari in base all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità (cd. “miniprestiti”) presentano le caratteristiche per essere assimilate alle “operazioni a tasso agevolato”. Pertanto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni (§B.2.4) esse non vanno incluse nella segnalazione trimestrale.

Con riferimento a tutte le altre tipologie di finanziamenti garantiti previsti dal DL Liquidità, per i quali il tasso di interesse viene rimesso alla libera contrattazione tra le parti, i segnalanti valutano caso per caso se tali operazioni siano da rilevare o se invece ricorrano eventuali altre condizioni di esclusione previste dalle Istruzioni.

### **Moratoria ex DL Cura Italia**

(DL n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 27/2020)

#### **Istruzioni per la rilevazione del TEGM: §C2 lett. b) – “Base di calcolo dei dati da segnalare”**

**Quesito:** i prestiti oggetto di moratoria ex art. 56 del DL Cura Italia vanno segnalati nuovamente ai fini della rilevazione del TEGM?

**Risposta:** la logica della moratoria introdotta dal DL Cura Italia non configura né una rinegoziazione né una novazione del contratto bensì un'agevolazione temporanea sulle scadenze prefissate. La misura implica il mantenimento del tasso di interesse originario per preservare condizioni di neutralità attuariale tra il valore del prestito prima e dopo la moratoria. Pertanto uno slittamento del piano dei pagamenti che sia privo di impatti sul TEG rilevato in sede di stipula del contratto non comporta l'obbligo di una nuova segnalazione.